

Gruppo Assicurativo Modena Capitale

POLIZZA GLOBALE FABBRICATI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

SET INFORMATIVO

Il presente Set informativo, contenente:

- DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
- DIP AGGIUNTIVO Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo dei contratti di assicurazione danni
- Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario
- Informativa sul trattamento dei dati personali – GDPR n.° 679 / 2016

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Ultimo aggiornamento 06/2024

ASSICURAZIONE DANNI

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

(DIP Danni)



Prodotto "Globale Fabbricati"
Compagnia: Assicuratrice Milanese S.p.A
Ed. 06/2024

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete del prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza protegge i condomini dalle conseguenze economiche causate da imprevisti che possono colpire il fabbricato, nonché dalle richieste di risarcimento per eventuali danni a terzi – compresi gli altri condomini – di cui sono responsabili e che derivano dalla proprietà o dalla conduzione del fabbricato.



Che cosa è assicurato?

✓ **Sezione incendio** – i danni materiali e diretti causati al fabbricato da una serie di eventi, quali ad esempio, l'incendio, l'azione del fulmine, l'esplosione o lo scoppio, lo sviluppo di fumi, gas, vapori, fenomeni elettrici, ed altro.

✓ **Sezione responsabilità civile** – la Responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose. La proprietà di viali, giardini, alberi di alto fusto, muri di cinta, recinzioni, cancelli ed altre dipendenze del fabbricato. Da caduta di neve o ghiaccio dai tetti. Danni da incendio. Danni causati dai dipendenti dell'Assicurato addetti al fabbricato.

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio, sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

È possibile attivare ulteriori **garanzie opzionali**

Per la Sezione Incendio:

- Fuoriuscita d'acqua e/o liquidi
- Gelo
- Trabocco e rigurgito
- Ricerca e riparazione del guasto
- Eventi atmosferici e sovraccarico neve
- Contenuto delle singole unità abitative
- Eventi sociopolitici
- Caduta di alberi e piante

Per la Sezione Responsabilità civile:

- Responsabilità civile dell'Amministratore



Che cosa non è assicurato?

Sezione incendio

- × Fabbricati costruiti con materiali combustibili, non destinati prevalentemente a civili abitazioni
- × Danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti, scioperi, sommosse, terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione
- × Danni determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente
- × Danni provocati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, mareggiate, frane, valanghe
- × Danni da fuoriuscita di liquidi causati da corrosione e usura

Sezione Responsabilità civile

- × Danni derivanti da umidità, stitlicidio o insalubrità dei locali
- × Danni da furto
- × Danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo
- × Danni derivanti dall'esercizio negli appartamenti di industrie, commercio, arti e professioni od altre attività retribuite svolte dagli assicurati
- × Danni da incendio originato in una delle unità abitative e propagatosi alle altre unità abitative se cagionati da responsabilità anche parziale dell'assicurato.
- × Non sono considerati terzi e quindi non sono coperti dall'assicurazione: il coniuge, il convivente *more uxorio*, i genitori, i figli dell'Assicurato, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; il legale rappresentante, i soci, l'amministratore e i soggetti con essi nei rapporti di parentela/convivenza anzidetti; i dipendenti dell'Assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

- ! In caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio
- ! Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici

- ! La Compagnia risarcisce il danno fino alla somma massima assicurata per ogni garanzia prestata, e stabilita in polizza
- ! Per la sezione Incendio il limite di indennizzo è la somma assicurata, per la sezione Responsabilità civile il limite è a scelta dell'Assicurato tra importi prestabiliti



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione Incendio – presso l'ubicazione indicata in polizza
- ✓ Sezione Responsabilità Civile – per il fabbricato la cui ubicazione è indicata in polizza



Che obblighi ho?

- ! Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione dell'indennizzo.
- ! In caso di sinistro devi darne avviso non appena ne hai avuto conoscenza ed in ogni caso entro i 30 giorni successivi



Quando e come devo pagare?

- ✓ Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- ✓ La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. La validità dell'assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza



Come posso disdire la polizza?

- ✓ È possibile disdire il contratto mediante lettera raccomandata da inviare alla Compagnia o all'agenzia presso la quale è appoggiata la polizza, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione

ASSICURAZIONE DANNI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "Globale Fabbricati"

Ed. 06/2024 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni relative all'Impresa di Assicurazione

Assicuratrice Milanese S.p.A. Società di Assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A., iscritta all'Albo delle Società Capogruppo al numero 009.

Sede legale e Direzione Generale Corso Libertà 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro MO Italia.

Recapito Telefonico: 059 7479111 – Fax 059 7479112 – Sito web www.assicuratricemilanese.it – indirizzo di posta elettronica: info@assicuratricemilanese.it – assicuratricemilanese@legalmail.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 58.371.710, il Solvency Ratio è pari a 248,47%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2023.

Si precisa, che i dati sono riportati nella "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)" disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione "Chi siamo – relazioni SFCR". La relazione è recuperabile anche al seguente link: <https://www.assicuratricemilanese.it/relazioni-sfcr/>

Al contratto si applica la legge italiana ai sensi di quanto previsto dall'art. 180 del D. Lgs. 209/2005

Prodotto Globale Fabbricati	
	Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni Globale Fabbricati sono assicurati i danni materiali e diretti provocati da:	
Sezione incendio	
<ul style="list-style-type: none">✓ Incendio✓ Azione di fulmine✓ Esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi✓ Sviluppo di fumi, gas e vapori✓ Fenomeni elettrici su impianti, circuiti o apparecchi✓ Caduta di aeromobili✓ Onda sonora causata da aeromobili✓ Urto di veicoli stradali e natanti non appartenenti o in uso all'assicurato✓ Caduta rovinosa di ascensori, montacarichi e simili✓ Furto di fissi e infissi ad uso comune, comprese porte d'ingresso delle singole unità abitative✓ Rottura accidentale di lastre✓ Se assicurato l'intero Fabbricato in condominio, i beni oggetto del contenuto condominiale: cose mobili, mobilio, arredamento, macchine, attrezzi e/o attrezzature, materiali e scorte fino al limite di Euro 15.000 e se di proprietà condominiale	
Sono comprese le spese:	
<ul style="list-style-type: none">✓ per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo/risarcimento pagabile a termini di polizza✓ derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del Fabbricato assicurato, locato od abitato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo del suo ripristino, con il massimo di un anno per la riparazione o il rimpiazzo di apparecchi di erogazione di energia elettrica, acqua, gas e di impianti telefonici, al servizio del Fabbricato, comprese quelle per i relativi allacciamenti;✓ per riparare l'impianto di distribuzione del gas, di pertinenza del Fabbricato assicurato, con esclusione dei danni subiti da tubazioni interrate, nel caso di guasto accidentale che determini o che possa determinare fuga di gas	
Sezione responsabilità civile	

Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, derivanti da:

- ✓ Incendio, esplosione, scoppio, **con il limite del 50% (cinquanta per cento) del massimale e con uno Scoperto per ogni sinistro a carico dell'Assicurato del 10% col minimo di Euro 250;**
- ✓ Proprietà di viali, giardini anche con alberi di alto fusto, muri di cinta, recinzioni e cancelli ed altre dipendenze del Fabbricato;
- ✓ Caduta di neve o ghiaccio dai tetti causata dalla mancata rimozione;
- ✓ Ghiaccio formatosi nelle parti antistanti il perimetro del Fabbricato.
- ✓ Lavori di straordinaria manutenzione
- ✓ Danni da fuoriuscita di liquidi
- ✓ Interruzione e sospensione di attività
- ✓ Inquinamento accidentale
- ✓ Attività di lavoratori non dipendenti

Sezione R.C.O.

Sono coperte le somme che l'Assicurato è tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso i dipendenti addetti al fabbricato per gli infortuni da loro sofferti nei limiti delle condizioni contrattuali.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

È possibile attivare ulteriori garanzie opzionali per la **Sezione Incendio**, quali:

- **Fuoriuscita d'acqua e/o liquidi**: sono coperti i danni materiali e diretti al fabbricato causati da fuoriuscita di acqua o liquidi a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, tubazioni e impianti fissi al servizio del fabbricato
- **Gelo**: sono coperti i danni materiali e diretti riportati al fabbricato a seguito di fuoriuscita di acqua conseguente a rottura di tubazioni causata da gelo
- **Trabocco e rigurgito**: i danni materiali e diretti riportati dal fabbricato descritto nel frontespizio di polizza in conseguenza di rigurgito e trabocco degli impianti idrici, sanitari e termici del fabbricato per occlusione delle relative tubazioni nonché rigurgito delle fognature di esclusiva pertinenza del Fabbricato stesso.
- **Ricerca e riparazione del guasto**: in caso di danno indennizzabile a termini delle garanzie Fuoriuscita acqua e/o liquidi Gelo o Responsabilità civile verso terzi per danni da fuoriuscita di liquidi la Società rimborsa all'Assicurato le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nel fabbricato nel quale la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.
- **Eventi atmosferici e sovraccarico di neve**: sono coperti i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato causati da grandine, vento, cose abbattute e trasportate dal vento, acqua penetrata all'interno del fabbricato nei casi indicati nelle condizioni contrattuali, sovraccarico di neve e conseguente crollo del tetto, pareti, lucernai, fissi ed infissi
- **Eventi sociopolitici**: sono coperti i danni materiali e diretti al Fabbricato descritto nel frontespizio di polizza, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse; causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.
- **Contenuto delle singole unità abitative**: sono coperti i danni materiali e diretti causati al contenuto assicurato da incendio, esplosione e scoppio. La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto ed opera, per ogni unità abitativa.
- **Danni da caduta di alberi e piante**: i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate indicate in polizza dalla caduta di alberi e piante, o loro parti, fatta salva la facoltà di rivalersi nei confronti del terzo danneggiante

Nonché per la Sezione **Responsabilità civile**, è possibile selezionare la garanzia opzionale:

- **Responsabilità civile dell'Amministratore**: sono coperte le somme che l'Amministratore sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a sensi di legge per danni materiali a persone o cose e per perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, in dipendenza dell'attività di Amministrazione del condominio assicurato svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge, comprese le eventuali multe od ammende inflitte al condominio o ai singoli condomini.

La garanzia è operante anche per il fatto di collaboratori e dipendenti del cui operato l'Amministratore debba rispondere a norma di legge



Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni Globale Fabbricati, **sono esclusi i seguenti danni:**

Sezione incendio

- ✗ fabbricati non destinati prevalentemente a civili abitazioni, uffici o studi professionali;
- ✗ verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, di emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- ✗ causati da umidità, stitilicidio o insalubrità dei locali;
- ✗ alle lampade elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici, alle resistenze scoperte ai fusibili e agli scaricatori di linea causati da fenomeni elettrici, nonché i danni di fenomeno elettrico provocati da usura o manomissioni;
- ✗ alle lastre, verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
- ✗ provocati da ritardi nel ripristino del Fabbricato danneggiato dovuti a cause eccezionali;
- ✗ agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale (*sola parte affetta*);
- ✗ propagatisi da incendio originato in una delle unità abitative e propagatisi alle altre unità abitative se cagionato per responsabilità anche parziale dell'assicurato.
- ✗ **Fuoriuscita acqua e/o liquidi**: danni provocati al fabbricato a seguito di fuoriuscita di acqua causata da rottura accidentale di condutture, interne e/o esterne e/o interrato, non al servizio diretto ed esclusivo del fabbricato assicurato.
- ✗ **Gelo**: danni provocati al fabbricato a seguito di fuoriuscita di acqua causata da gelo per rottura di condutture installate all'esterno della costruzione o interrate, nonché le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire gli impianti o parti degli stessi.
- ✗ **Trabocco e Rigurgito**, l'assicurazione non copre i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria pubblica, nonché le spese per la ricerca del guasto e per la riparazione dell'impianto.
- ✗ **Eventi atmosferici e sovraccarico di neve**, l'assicurazione non copre i danni:

- a tende e relativi sostegni ed a cavi aerei;
 - ad antenne, insegne ed altri enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi pannelli solari ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei fissi ed infissi (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
 - capannoni pressostatici e simili;
 - alle cose mobili poste all'esterno del corpo di Fabbricato;
- nonché quelli, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, causati da:
- cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine;
 - alluvioni, inondazioni o allagamenti;
 - mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
 - rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua.

✘ **Eventi sociopolitici**", l'assicurazione non copre i danni:

- da furto nonché quelli a fissi ed infissi relativi ai vani di uso comune, di imbrattamento e/o deturpamento delle facciate e/o parti esterne del Fabbricato; di natura puramente estetica cioè che non compromettano la funzionalità propria della parte di Fabbricato interessata;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- alle cose mobili poste all'esterno del corpo di Fabbricato.

Sezione Responsabilità civile

✘ danni cagionati dall'esistenza o dalla presenza, nel Fabbricato assicurato, di amianto o di prodotti contenenti amianto o altre sostanze considerate tossiche o nocive dai vigenti regolamenti;

✘ **Fuoriuscita acqua e liquidi**", l'assicurazione non copre i danni:

- derivanti dall'esercizio negli appartamenti di industrie, commercio, arti e professioni od altre attività retribuite svolte dagli Assicurati;
- da furto;
- alle cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene per qualsiasi motivo;
- arrecati all'appartamento occupato dal conduttore al quale sia imputabile il sinistro.

✘ **Lavori di straordinaria manutenzione**", l'assicurazione non copre le responsabilità derivanti al committente ai sensi del D. Lgs. 81/08.

✘ **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)**, l'assicurazione non copre le malattie professionali.

✘ **Responsabilità civile dell'amministratore**", l'assicurazione non copre i danni per:

- il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate inflitte personalmente all'Amministratore;
- danni dei quali l'Amministratore debba rispondere per perdita, sottrazione, distruzione o deterioramento di denaro o di titoli al portatore;
- danni derivanti dallo svolgimento di attività non previste da disposizioni di legge.



Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO per SINISTRO/ANNO	FRANCHIGIA/ SCOPERTO
SEZIONE INCENDIO		
Fenomeni elettrici	20.000 euro	Franchigia 250 euro
Rottura accidentale di lastre	3 per mille della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di 5.000 euro	Franchigia 150 euro
Demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica dei residuati del sinistro	10% dell'indennizzo con il massimo di 20.000 euro	-
Perdita pigioni o mancato godimento del Fabbricato	10% del valore della singola porzione sinistrata	-
Riparazione dell'impianto di distribuzione del gas, di pertinenza del Fabbricato assicurato	1.500 euro per Sinistro e per anno	Franchigia 100 euro
Contenuto condominiale	15.000 euro	-
Fuoriuscita acqua e/o liquidi	Limite della somma assicurata per fabbricati ante 2008	Franchigia 150 euro
Gelo	1.500 euro per ogni sinistro con il massimo di euro 5.000 per anno	Franchigia 250 euro
Trabocco e rigurgito	10.000 euro	Franchigia 250 euro
Ricerca e riparazione del guasto	Fabbricati con classificazione a) 5 per mille della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di 10.000 euro	Franchigia 150 euro
	Fabbricati con classificazione b) 5 per mille della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di 5.000 euro	Franchigia 250 euro
	Relativamente ad impianti e tubazioni interrati 5 per mille della somma assicurata "Fabbricato" con il massimo di 1.500 euro	Fabbricati a) 150 euro Frabbricati b) 250 euro
Eventi atmosferici – evento "grandine" Per danni a coperture in fibrocemento,	25.000 euro	Franchigia 250 euro

manufatti in materia plastica, vetrate, lucernari, verande, fissi ed infissi		
Eventi atmosferici – evento “grandine” Per danni subiti da pannelli solari (per riscaldamento e/o fotovoltaici)	15.000 euro	Franchigia 250 euro
Eventi atmosferici - Sovraccarico neve	50% della somma assicurata per il fabbricato	Franchigia 250 euro
Eventi sociopolitici	Limite della somma assicurata	Franchigia 250 euro
Contenuto delle singole unità abitative	5.000 euro o 10.000 a scelta dell'Assicurato	-
Caduta di alberi e piante	20% della somma assicurata con il massimo di 50.000 euro	Scoperto 10% con il minimo di 300 euro
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE		
Danni da incendio, esplosione e scoppio	50% del massimale RCT	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
Danni da fuoriuscita di liquidi derivanti da rottura di tubazioni o impianti fissi	50.000 euro per Sinistro e per anno	-
Interruzione e sospensione di attività	20% del massimale RCT assicurato con il massimo di euro 100.000 per sinistro	-
Inquinamento accidentale	20% del massimale RCT assicurato con il massimo di euro 100.000 per sinistro	-
Responsabilità civile verso addetti al Fabbricato (RCO)- Lesioni personali cagionate a sostituti occasionali degli addetti al Fabbricato	150.000 euro per Sinistro	-
Danni da fuoriuscita di acqua e liquidi derivanti dalla conduzione delle unità abitative	50.000 euro per Sinistro e per anno	-
Gestione delle vertenze di danno	¼ del massimale RCT assicurato	-
 A chi è rivolto questo prodotto?		
<p>Questo prodotto è rivolto alle persone fisiche e giuridiche proprietarie o locatarie di un'abitazione, che hanno bisogno di tutelarsi economicamente in caso di danni alla stessa e al contenuto. È altresì rivolto a coloro che desiderano salvaguardare il patrimonio familiare in caso di risarcimento danni avanzato da terzi.</p>		
 Quali costi devo sostenere?		
<p>Gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 25% del premio imponibile pagato dal Contraente, per remunerazioni di tipo provvigionale</p>		
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?		
All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all'attenzione dell'Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: servizio.reclami@assicuratricemilanese.it • Via fax al numero +39 059 8672387 • Con il servizio postale <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.</p>	
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:		
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi, escluse quelle in materie di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e dei natanti.</p>	
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.</p>	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Il contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato o ad altri sistemi alternativi per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p>	
REGIME FISCALE		
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>L'aliquota di imposta per questo prodotto è del 22,25%</p>	
<p>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI ACCEDERE A TALE AREA PER CONSULTARE IL CONTRATTO STESSO</p>		

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA GLOBALE FABBRICATI

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA "CONTRATTI CHIARI E COMPRESIBILI" DEL TAVOLO TECNICO
ANIA – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI – ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

INDICE

GLOSSARIO	3
------------------	----------

SEZIONE INCENDIO	5
-------------------------	----------

1. CHE COSA POSSO ASSICURARE	5
Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione	5
Art. 1.2 – Ulteriori Garanzie oggetto dell'Assicurazione	5
CONDIZIONI FACOLTATIVE	6
Art. 1.3 – Fuoriuscita acqua e/o liquidi	6
Art. 1.4 – Gelo	6
Art. 1.5 – Trabocco e rigurgito	6
Art. 1.6 – Ricerca e riparazione del guasto	6
Art. 1.7 – Eventi atmosferici e sovraccarico di neve	7
Art. 1.8 – Eventi sociopolitici	7
Art. 1.9 – Contenuto delle singole unità abitative	7
Art. 1.10 – Danni da caduta di alberi e piante	7
2. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	7
Art. 2.1 – Forma dell'Assicurazione	7
Art. 2.2 – Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno	8
Art. 2.3 – Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza	8
Art. 2.4 – Somma assicurata ed Assicurazione parziale	8
3. COSA NON È ASSICURATO	9
Art. 3.1 – Esclusioni	9
Art. 3.2 – Esclusioni specifiche Condizioni facoltative	9
4. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	10
Art. 4.1 – Limite massimo di Indennizzo	10
TABELLA RIASSUNTIVA	10
5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	11
Art. 5.1 – Obblighi in caso di Sinistro	11
Art. 5.2 – Esagerazione dolosa del danno	12
Art. 5.3 – Anticipo dell'Indennizzo	12
Art. 5.4 – Pagamento dell'Indennizzo – Rinuncia alla rivalsa	12

SEZIONE R.C. VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO	13
--	-----------

6. CHE COSA POSSO ASSICURARE	13
Art. 6.1 – Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)	13
Art. 6.2 – Lavori di straordinaria manutenzione	13
Art. 6.3 – Danni da fuoriuscita di liquidi	13
Art. 6.4 – Interruzione e sospensione di attività	13



Art. 6.5 – Inquinamento accidentale	13
Art. 6.6 – Responsabilità derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti	14
Art. 6.7 – Oggetto della Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (R.C.O.)	14
Art. 6.8 – Responsabilità civile derivante dalla conduzione delle unità abitative	14
Art. 6.9 – Danni da fuoriuscita di acqua o liquidi delle unità abitative	14
Art. 6.10 – CONDIZIONI FACOLTATIVE	14
A) RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AMMINISTRATORE	14

7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO **15**

Art. 7.1 – Fabbricati in condominio	15
Art. 7.2 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali	15

8. COSA NON È ASSICURATO **15**

Art. 8.1 – Esclusioni	15
Art. 8.2 – Esclusioni specifiche di Garanzia	15
Art. 8.3 – Esclusioni specifiche condizioni facoltative	16
Art. 8.4 – Persone non considerate terzi	16

9. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA **16**

Art. 9.1 – Limite massimo di Indennizzo	16
TABELLA RIASSUNTIVA	16

10. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO **17**

Art. 10.1 – Obblighi in caso di Sinistro	17
Art. 10.2 – Pagamento dell'Indennizzo	17

NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE **18**

Art. I - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio	18
Art. II - Pagamento del Premio e decorrenza della Garanzia	18
Art. III – Modifiche all'Assicurazione – Aggravamento del Rischio – Diminuzione del Rischio	18
Art. IV – Recesso in caso di Sinistro	18
Art. V – Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione	19
Art. VI – Assicurazione presso diversi assicuratori	19
Art. VII – Oneri fiscali	19
Art. VIII – Rinvio alle norme di legge	19

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n.° 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet di Assicuratrice Milanese – www.assicuratricemilanese.it – è disponibile l'AREA RISERVATA, che consente, ad ogni singolo cliente, di consultare il dettaglio delle proprie polizze e delle relative scadenze. L'accesso è gratuito attraverso la registrazione al Servizio.

BOX DI CONSULTAZIONE

I box di consultazione contraddistinti nel testo da questo riquadro contengono informazioni aggiuntive o spiegazioni per una migliore comprensione del contratto.



GLOSSARIO

IL SIGNIFICATO ATTRIBUITO ALLE PAROLE NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE È INDICATO NELLE SEGUENTI DEFINIZIONI

Le definizioni date al singolare si intendono anche per il plurale e viceversa.

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, presenti nel testo contrattuale sono indicate con la lettera iniziale maiuscola.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come indicato nelle singole Garanzie.

Contenuto Condominiale (specificatamente riferito alla Garanzia Incendio): Cose mobili, mobilio, arredamento, macchine, attrezzi e/o attrezzature, materiali e scorte di proprietà esclusiva del condominio. Sono esclusi i veicoli a motore, le roulotte, i natanti e/o loro parti.

Contenuto delle singole unità abitative (specificatamente riferito alla Garanzia Incendio): mobilio, arredamento in genere e quanto di uso domestico posto nell'unità abitativa appartenente al Fabbricato assicurato. Arredamento di normale dotazione di uffici e/o studi professionali, esclusi i beni in leasing.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: il complesso delle opere edili costituenti l'intera costruzione ovvero porzione di essa (ivi comprese le rispettive quote di Fabbricato costituenti proprietà comune), esclusa l'area, ma comprese anche:

- opere di fondazione o interrate;
- Fissi e infissi;
- impianti elettrici fissi;
- impianto di distribuzione del gas al servizio del Fabbricato e/o dei singoli Condomini;
- impianti idrici ed igienici;
- impianti fissi di riscaldamento comprese caldaie per riscaldamento autonomo e condizionamento d'aria;
- ascensori e montacarichi;
- altri impianti ed installazioni al servizio del Fabbricato e considerati immobili per natura o per destinazione;
- pannelli solari per il riscaldamento e/o fotovoltaici;
- antenne radio-televisive;
- cantine, box, altre eventuali dipendenze, il tutto anche se in corpi separati;
- piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate, parchi e giardini, alberi;
- tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili;
- affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del Fabbricato e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finimento o protezione.

Franchigia: importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato e per il quale Assicuratrice Milanese non riconosce l'Indennizzo.

Furto: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Garanzia: la copertura assicurativa descritta nelle Condizioni di Assicurazione.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la Somma dovuta da Assicuratrice Milanese in caso di Sinistro.

Lastre: tutte le Lastre di cristallo, vetro e policarbonato – vetro stratificato anticrimine - nonché loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni - poste sugli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del Fabbricato descritto in Polizza, esclusi i lucernari.

Parti: il Contraente / Assicurato e Assicuratrice Milanese S.p.A., che è la Compagnia di assicurazione.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: la Somma dovuta dal Contraente ad Assicuratrice Milanese a corrispettivo dell'Assicurazione.

Primo Rischio Assoluto (P.R.A.): forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma Assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale, prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

Regola proporzionale: regola che prevede la riduzione dell'Indennizzo in proporzione tra il valore assicurato ed il valore del



bene al momento del Sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Rischio: la possibilità che si verifichi il Sinistro.

Scheda di Polizza: documento che riporta i dati anagrafici, le dichiarazioni e le Garanzie scelte del Contraente, i dati identificativi del Rischio, il Premio e la sottoscrizione delle Parti.

Scoperto: la parte del danno indennizzabile / risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è riconosciuta la Prestazione/Garanzia.

Somma Assicurata/Massimale: la Somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro, salvo limiti inferiori previsti nelle condizioni di Assicurazione per singole Garanzie.

Valore intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).

PRESENTAZIONE

L'Assicurazione "Globale Fabbricati" è un prodotto multirischio a tutela dei fabbricati condominiali ma anche di quelli con un unico proprietario, e delle persone che vi abitano: condomini, proprietari o inquilini.

Il prodotto è costituito da 2 Sezioni:

- ✓ Sezione Incendio
- ✓ Sezione Responsabilità Civile.



SEZIONE INCENDIO

1. COSA POSSO ASSICURARE

Quali beni posso assicurare?

Puoi assicurare il Fabbricato condominiale o l'abitazione composta da più piani e/o diversi appartamenti, compresi i suoi Fissi e infissi ed i relativi impianti.

L'Assicurazione è a Valore intero e quindi prevede che la Somma assicurata corrisponda al valore reale del bene al momento della stipula del contratto. È necessario assicurare il bene per intero e non solo una sua parte.

L'Assicurazione Incendio e Responsabilità civile sono obbligatorie.

Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Assicuratrice Milanese si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della Somma Assicurata**, i danni materiali e diretti al Fabbricato descritto nella Scheda di Polizza anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, provocati da:

- a) Incendio;
- b) Azione del fulmine, **esclusi i fenomeni elettrici conseguenti (salvo quanto previsto al successivo punto e)**;
- c) Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- d) Sviluppo di fumi, gas, vapori;
- e) Fenomeni elettrici che si manifestassero su impianti, circuiti od apparecchi elettrici, elettronici, audiovisivi, telefonici, citofonici, di video-sorveglianza, di automazione e controllo, impianti d'antenna, **purché fissi e stabilmente installati al servizio comune del Fabbricato ed escluso qualsiasi apparecchiatura mobile**, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, **con una Franchigia di 250 euro per Sinistro e nel limite di Indennizzo di 20.000 euro per anno assicurativo, e con esclusione dei difetti di materiale e di costruzione**;
- f) Azioni compiute allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio; sono rimborsate le spese fatte per evitare il Sinistro o per diminuirne le conseguenze.

Sono inoltre compresi i danni cagionati da:

- g) Caduta di aeromobili, loro parti o Cose da essi trasportate;
- h) Onda sonica causata da aeromobile che attraversa la barriera del suono;
- i) Urto di veicoli stradali e natanti **non appartenenti o in uso all' Assicurato**;
- j) Caduta rovinosa di ascensori, montacarichi e simili compresi i danneggiamenti agli impianti;
- k) Furto di Fissi ed infissi ad uso comune - comprese le porte d'ingresso alle singole unità abitative o guasti arrecati alle stesse dai ladri;
- l) Rottura accidentale di Lastre - compreso il rimborso delle spese necessarie per rimpiazzare le suddette Lastre - **con una Franchigia di 150 euro per ogni Sinistro e nel limite del 3 per mille della Somma Assicurata per il Fabbricato con il massimo di 5.000 euro per anno assicurativo**.

Nel caso di Fabbricato unifamiliare (es.: villa, villetta e villetta a schiera e Fabbricati senza parti comuni in genere) i danni previsti ai punti k) ed l) sono compresi **solo per quanto posto a protezione delle luci e degli accessi esterni**.

Art. 1.2 – Ulteriori Garanzie oggetto dell'assicurazione

In caso di danni al Fabbricato provocati da uno degli eventi coperti da Assicurazione, Assicuratrice Milanese si obbliga ad indennizzare o rimborsare, **nei limiti della Somma Assicurata**:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residuati del Sinistro, **nel limite del 10% dell'Indennizzo/risarcimento pagabile secondo le condizioni di Polizza**; in caso di danno totale al Fabbricato o che comunque coinvolge l'intera Somma Assicurata, la presente Garanzia si intende prestata anche in aumento alla Somma Assicurata stessa **con il massimo di 20.000 euro. Resta comunque escluso ogni maggior onere derivante dallo smaltimento di materiali considerati "tossici o nocivi" dalle vigenti normative**.
- b) I danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del Fabbricato assicurato, locato od abitato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo del suo ripristino, **con il massimo di un anno**. I locali occupati dall' Assicurato vengono compresi in Garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. **L'Indennizzo/risarcimento spetta esclusivamente per il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati e comunque non può superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole porzioni sinistrate**.
- c) Le spese poste a carico dell'Assicurato dalle imprese fornitrici per la riparazione o il rimpiazzo di apparecchi di erogazione di energia elettrica, acqua, gas e di impianti telefonici, al servizio del Fabbricato, comprese quelle per i relativi allacciamenti.

Assicuratrice Milanese indennizza inoltre:

- d) Le spese sostenute per riparare l'impianto di distribuzione del gas, di pertinenza del Fabbricato assicurato, **con esclusione dei danni subiti da tubazioni interrato**, nel caso di guasto accidentale che determini o che possa determinare fuga di gas; **detta Garanzia è valida ed operante a condizione che l'impianto nel quale si è determinato il guasto risulti certificato dall'installatore come previsto dal D.M. n. 37/2008 e che venga rilasciata un'attestazione di conformità in merito al lavoro eseguito (certificato di conformità e attestazione devono essere forniti dall'Assicurato su richiesta di Assicuratrice Milanese)**. La Garanzia è prestata con una Franchigia di 100 euro per Sinistro e con il limite di Indennizzo di 1.500 euro per anno assicurativo.



- e) Nel caso di assicurazione dell'intero Fabbricato in condominio sono compresi anche i beni oggetto del Contenuto condominiale: Cose mobili, mobilio, arredamento, macchine, attrezzi e/o attrezzature, materiali e scorte fino al limite di 15.000 euro e solo se le Cose sono di proprietà condominiale. Restano comunque esclusi beni e/o Cose dei singoli condomini e/o di Terzi e dell'Amministratore.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti solo le Garanzie per le quali è indicato il relativo Premio nella Scheda di Polizza.

Come posso personalizzare la Garanzia Incendio?

Puoi ampliare la copertura assicurativa acquistando ulteriori Garanzie con un Premio aggiuntivo:

- 1) Fuoriuscita acqua o liquidi: per garantire i danni cagionati dalla rottura accidentale di tubi;
- 2) Gelo, trabocco e rigurgito: per garantire i danni da rottura di tubature dovuta a gelo, rigurgito o trabocco degli impianti idrici;
- 3) Ricerca guasti: per ricevere il rimborso delle spese sostenute per ricercare il guasto della tubatura, e la sua riparazione e/o sostituzione, che altrimenti non sarebbero comprese in Garanzia;
- 4) Eventi atmosferici ed eventi sociopolitici: per garantire i danni al Fabbricato causati da eventi naturali come grandine, vento, neve, e da atti dolosi di terzi;
- 5) Contenuto delle singole unità abitative: per garantire i danni all'arredo degli appartamenti posti all'interno del Fabbricato;
- 6) Danni da caduta di alberi e piante: per proteggere il Fabbricato dai danni causati al Fabbricato dal giardino condominiale o da alberi appartenenti a terzi.

Art. 1.3 – Fuoriuscita acqua e/o liquidi

Assicuratrice Milanese si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della Somma Assicurata**, i danni materiali e diretti riportati dal Fabbricato indicato nella Scheda di Polizza in conseguenza di fuoriuscita di acqua ed altri liquidi a seguito di rottura accidentale di pluviali, di grondaie, di tubazioni ed impianti fissi al servizio del Fabbricato stesso. **Sono esclusi i danni derivanti da Trabocco, rigurgito e da Gelo, nonché le spese per Ricercare il guasto e per riparare o sostituire gli impianti o parti degli stessi.**

Assicuratrice Milanese paga l'Indennizzo:

- a) per i Fabbricati costruiti o integralmente ristrutturati anche negli impianti dal 2008 e sempre che per la realizzazione degli impianti di adduzione e scarico, non considerando pluviali e grondaie ed impianti di riscaldamento, siano stati adottati materiali sintetici di recente tecnologia (condutture / tubazioni in materia plastica usata per gli impianti idrici e di scarico negli impianti civili): senza applicazione di alcuna Franchigia;
- b) per Fabbricati antecedenti al 2008 o con impianti realizzati con materiali diversi da quelli di cui sopra: applicando una Franchigia di 150 euro.

Art. 1.4 – Gelo

Assicuratrice Milanese si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della Somma Assicurata**, i danni materiali e diretti riportati dal Fabbricato indicato nel frontespizio di Polizza a seguito di fuoriuscita di acqua conseguente a rottura di tubazioni dello stesso Fabbricato, causata da gelo.

La presente Garanzia è operante solo se il Fabbricato è provvisto di impianto di riscaldamento regolarmente attivato ed è prestata con una Franchigia di 250 euro per ogni Sinistro e nel limite di 1.500 euro per Sinistro e di 5.000 euro per anno.

Art. 1.5 – Trabocco e rigurgito

Assicuratrice Milanese si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della Somma Assicurata**, i danni materiali e diretti riportati dal Fabbricato indicato nella Scheda di Polizza in conseguenza di rigurgito e trabocco degli impianti idrici, sanitari e termici del Fabbricato per occlusione delle relative tubazioni nonché rigurgito delle fognature di esclusiva pertinenza del Fabbricato stesso. **La Garanzia è prestata con una Franchigia di 250 euro per ogni Sinistro e nel limite 10.000 euro per Sinistro e per anno.**

Art. 1.6 – Ricerca e riparazione del guasto

In caso di danno indennizzabile secondo le Garanzie "Fuoriuscita acqua e/o liquidi" (art. 1.3), "Gelo" (art. 1.4) o "Danni da fuoriuscita di liquidi" della sezione Responsabilità civile verso terzi (art. 6.3), Assicuratrice Milanese si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nel Fabbricato nel quale la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del Fabbricato. **Assicuratrice Milanese paga l'Indennizzo:**

- a) per i Fabbricati costruiti o integralmente ristrutturati anche negli impianti dal 2008 e sempre che per la realizzazione degli impianti di adduzione e scarico, (non considerando pluviali e grondaie), siano stati adottati integralmente materiali sintetici di nuova tecnologia (condutture / tubazioni in materia plastica usata per gli impianti idrici e di scarico negli impianti civili): con una Franchigia di 150 euro;
- b) per Fabbricati antecedenti al 2008 o con impianti realizzati con materiali diversi da quelli di cui sopra: con una Franchigia di 250 euro, da considerare unica con quella da "Fuoriuscita acqua e/o liquidi" prevista all'art. 1.3 lettera b) che deve quindi intendersi integralmente assorbita dalla presente.

In nessun caso Assicuratrice Milanese pagherà per i Sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, importo superiore al 5 per mille della Somma Assicurata per il Fabbricato, con il massimo di 10.000 euro per i Fabbricati di cui al punto a) e di 5.000 euro per Fabbricati di cui al punto b) e per entrambe le tipologie - a) e b) – di 1.500 euro per impianti e/o tubazioni interrati.



Art. 1.7 – Eventi atmosferici e sovraccarico di neve

Assicuratrice Milanese si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della Somma Assicurata**, i danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato indicato nella Scheda di Polizza da:

1. Grandine, compresi:
 - ✓ i danni subiti da coperture in fibrocemento, manufatti in materia plastica, vetrate, lucernari, verande, Fissi ed infissi **con il limite di 25.000 euro per anno assicurativo**;
 - ✓ i danni subiti da pannelli solari (per riscaldamento e/o fotovoltaici) **con il limite di 15.000 euro per anno assicurativo**;
2. Vento (**sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali**);
3. Cose abbattute e Cose trasportate dal vento;
4. Acqua penetrata all'interno del Fabbricato:
 - ✓ attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, a Fissi ed infissi, causate da vento (nelle forme di cui al punto 2 che precede) o grandine;
 - ✓ per intasamento delle grondaie e dei pluviali, **causato esclusivamente da grandine o neve**;
5. Sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari, di Fissi ed infissi, **nel limite del 50% della Somma Assicurata per il Fabbricato. Questa Garanzia è prestata con uno Scoperto del 30% con il minimo di 1.500 euro. Sono esclusi i danni ai Fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.**

Art. 1.8 – Eventi sociopolitici

Assicuratrice Milanese si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della Somma Assicurata e con una Franchigia di 250 euro per Sinistro**, i danni materiali e diretti al Fabbricato indicato nella Scheda di Polizza, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse; causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

La Garanzia è estesa all'occupazione non militare del Fabbricato. **Se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni, l'Assicurazione è limitata ai danni da Incendio, Esplosione, Scoppio.**

Art. 1.9 – Contenuto delle singole unità abitative

(Operante solo se indicata nella Scheda di Polizza e pagato il relativo Premio)

Assicuratrice Milanese indennizza i danni materiali e diretti causati al Contenuto assicurato da Incendio, Esplosione e Scoppio. La presente Garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto ed opera, per ogni unità abitativa, **con il limite di Indennizzo scelto dall'Assicurato tra 5.000 o 10.000 euro, per annualità assicurativa, se indicato in Polizza con il pagamento del relativo Premio. La Garanzia è prestata solo se vengono assicurate anche tutte le unità abitative costituenti il Fabbricato. Se al momento del Sinistro, il numero di unità abitative risulta superiore a quello indicato in Polizza, Assicuratrice Milanese risponde del danno di ogni singola unità abitativa in proporzione al rapporto tra il numero di unità abitative indicato in Polizza e il numero di unità abitative effettivamente esistenti nel Fabbricato.**

Sono esclusi i danni causati da:

- * Atti vandalici o dolosi;
- * Scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo.
- * Sono esclusi in ogni caso preziosi e valori.

Art. 1.10 - Danni da caduta di alberi e piante

Assicuratrice Milanese indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate dalla caduta di alberi e piante, o loro parti, fatta salva la facoltà di rivalersi nei confronti del terzo danneggiante.

La Garanzia, per gli alberi di proprietà condominiale non opera per:

- * Danni causati da piante colpite da agenti patogeni o infestate da insetti o altri animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;
- * Danni causati da abbattimento o potatura dell'albero;
- * Danni cagionati da alberi, o parti di essi, su cui non sia stata eseguita una manutenzione periodica;
- * Danni conseguenti a vento e Cose da esso trascinate.

La Garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 300 euro e nel limite del 20% della Somma Assicurata per il Fabbricato con il massimo di 50.000 euro per anno assicurativo.

2. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 2.1 – Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata nella forma:

- Valore intero per il Fabbricato;
- A Primo Rischio Assoluto per le singole unità abitative.

Come assicuro i beni?

L'Assicurazione per il Fabbricato è a Valore intero, l'Assicurazione per il Contenuto è a Primo Rischio Assoluto.

L'Assicurazione a Valore intero prevede che la Somma assicurata corrisponda al valore reale del bene al momento della stipula del contratto. L'assicurazione a Primo Rischio Assoluto, invece, offre la possibilità di assicurare una parte del bene o l'intero valore per una determinata Somma senza ricorrere alla Regola proporzionale, ad un Premio maggiore rispetto all'Assicurazione a Valore intero.



Art. 2.2 - Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

Per i danni al Fabbricato, premesso che:

1. Il valore a nuovo del Fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il Fabbricato;
2. Il valore del Fabbricato al momento del Sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1. un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà e allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso.

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dei residui delle parti suddette **e con il limite di Indennizzo/ pari al doppio del valore del Fabbricato stimato come al precedente punto 2.**

Il pagamento dell'Indennizzo **resta limitato al valore del Fabbricato al momento del Sinistro determinato come previsto al punto 2. del presente articolo**, mentre il supplemento di indennità a nuovo pari alla differenza tra le stime di cui ai punti 1. e 2. verrà corrisposto a **condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti.**

Per i danni a coperture o manufatti in fibrocemento e/o a pannelli solari (per riscaldamento e/o fotovoltaici), il pagamento dell'Indennizzo/risarcimento **resta limitato al valore al momento del Sinistro determinato come previsto al punto 2. del presente articolo.**

Per danni alle Lastre si stima la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del Sinistro di tutte le Lastre danneggiate e l'ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle Lastre il valore dei residui.

Per le Cose mobili il pagamento dell'Indennizzo **resta limitato al valore delle Cose stesse al momento del Sinistro tenendo conto cioè del degrado per vetustà e dello stato di conservazione.**

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 2.4 – "Somma assicurata ed Assicurazione parziale".

Per i danni al Contenuto delle singole unità abitative, l'attribuzione del valore che le Cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte avevano al momento del Sinistro, è ottenuta secondo il seguente criterio: si stima il costo di rimpiazzo delle Cose danneggiate con altre nuove, uguali oppure equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. L'ammontare del danno si determina valutando la spesa necessaria per il rimpiazzo delle Cose danneggiate, deducendo il valore di eventuali residui.

Come viene calcolato il danno?

Normalmente il danno per il Fabbricato si calcola stimando la Somma che servirebbe per ricostruirlo, sottraendo l'importo dovuto al deprezzamento dell'immobile in base alle sue condizioni al momento del Sinistro, in base cioè al così detto "valore allo stato d'uso".

Assicuratrice Milanese garantisce le spese necessarie a ricostruire l'immobile pagando un Indennizzo suddiviso in un pagamento iniziale, corrispondente al valore del bene allo stato d'uso, ed un supplemento successivo di indennità a nuovo, che viene concesso a condizione che la ricostruzione dell'immobile avvenga entro un anno dalla liquidazione amichevole o dal verbale di perizia, per coprire le spese di ricostruzione a nuovo dell'immobile.

Per le Cose mobili, invece, Assicuratrice Milanese paga l'Indennizzo applicando il deprezzamento in base allo stato di conservazione (quindi con valore allo stato d'uso).

Art. 2.3 – Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza

I diritti, le ragioni e le azioni derivanti dalla Polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente, anche in relazione alle Cose assicurate di proprietà di terzi. Di conseguenza è il Contraente a dover compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che devono considerarsi vincolanti anche per i terzi per i quali l'Assicurazione è stipulata, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a favore di terzi non può essere pagato se non con l'intervento o il consenso dei medesimi.

Art. 2.4 – Somma assicurata ed Assicurazione parziale

La Somma Assicurata deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato.

Se al momento del Sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato, in base al quale è stato calcolato il Premio anche per l'Assicurazione di Responsabilità civile, non corrisponde alla Somma Assicurata, Assicuratrice Milanese, riduce l'Indennizzo in proporzione del rapporto tra detta Somma Assicurata ed il valore di ricostruzione a nuovo risultante al momento del Sinistro.

Si conviene comunque fra le Parti che:

- 1) non si applica la Regola proporzionale se il valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato risulterà inferiore o uguale alla Somma Assicurata aumentata del 10%.
- 2) se detto limite viene superato, la Regola proporzionale si applicherà sull' eccedenza.

La Regola proporzionale si applica sul valore del Fabbricato non tenendo conto delle Cose mobili condominiali.



Cosa significa Assicurazione parziale e come si applica la deroga alla Regola proporzionale?

Nell'Assicurazione a Valore intero si applica la "Regola proporzionale" in base alla quale, se al momento del Sinistro il valore accertato dei beni risulta superiore alla Somma Assicurata, e quindi la Somma assicurata copre solo una parte del valore complessivo dei beni, Assicuratrice Milanese paga l'Indennizzo in proporzione a tale parte.

Assicuratrice Milanese non applica tale proporzione se il valore di ricostruzione del Fabbricato è inferiore o uguale a quello dichiarato maggiorato del 10%, altrimenti la applica sull'eccedenza.

3. COSA NON È ASSICURATO

Art. 3.1 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati direttamente o indirettamente da, occorsi tramite o conseguenti a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari che assumano le dimensioni di o sfocino in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale, salvo quanto indicato nella *Garanzia Eventi sociopolitici se operante*;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, di emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche e campi elettromagnetici, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, mareggiate, frane, valanghe, slavine, salvo quanto disciplinato dalla *Garanzia Eventi atmosferici e sovraccarico di neve*, se operante;
- e) causati da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- f) alle lampade elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici, alle resistenze scoperte ai fusibili e agli scaricatori di linea causati da fenomeni elettrici, nonché i danni di fenomeno elettrico provocati da usura o manomissioni;
- g) alle Lastre, verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
- h) provocati da ritardi nel ripristino del Fabbricato danneggiato dovuti a cause eccezionali;
- i) da fuoriuscita liquidi causati da corrosione e usura;
- j) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale (*sola parte affetta*);
- k) da incendio originato in una delle unità abitative e propagatosi alle altre unità abitative se cagionato per responsabilità anche parziale dell'Assicurato.
- l) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
- m) direttamente o indirettamente causato da, in connessione con, o in qualsiasi modo che coinvolga o derivi da qualsiasi malattia infettiva, virus, batterio o altro microrganismo (asintomatico o meno), Coronavirus (COVID 19), compresa qualsiasi mutazione o variazione dello stesso, Pandemie o epidemie, dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa;
- n) patrimoniali da mancata e/o errata fornitura di gas, acqua, vapore, elettricità e fonti energetiche in generale.

Art. 3.2 – Esclusioni specifiche - Condizioni facoltative

Fuoriuscita acqua e/o liquidi

Sono esclusi i danni provocati al Fabbricato a seguito di fuoriuscita di acqua causata da rottura accidentale di condutture, interne e/o esterne e/o interrate, non al servizio diretto ed esclusivo del Fabbricato assicurato.

Gelo

Sono esclusi i danni provocati al Fabbricato a seguito di fuoriuscita di acqua causata da gelo per rottura di condutture installate all'esterno della costruzione o interrate, nonché le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire gli impianti o parti degli stessi.

Trabocco e Rigurgito

Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria pubblica, nonché le spese per la ricerca del guasto e per la riparazione dell'impianto.

Eventi atmosferici e sovraccarico di neve

Sono esclusi i danni:

- * a tende e relativi sostegni ed a cavi aerei;
- * ad antenne, insegne ed altri enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi pannelli solari ed impianti fissi per natura e destinazione;



- * a Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei Fissi ed infissi (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro); per tali Fabbricati si intende comunque operante la Garanzia "Grandine" nei limiti previsti dall'art. 1.7 – "Eventi atmosferici e sovraccarico di neve", punto 1);
 - * capannoni pressostatici e simili;
 - * alle Cose mobili poste all'esterno del corpo di Fabbricato.
- nonché quelli, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, causati da:
- * cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine;
 - * alluvioni, inondazioni o allagamenti;
 - * mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
 - * rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - * formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua.

Eventi sociopolitici

Sono esclusi i danni:

- * da Furto nonché quelli a Fissi ed infissi relativi ai vani di uso comune risarcibili in base a quanto disposto all'art. 1.1 – "Oggetto dell'Assicurazione" lett. k) della sezione Incendio, di imbrattamento e/o deturpamento delle facciate e/o parti esterne del Fabbricato; di natura puramente estetica cioè che non compromettano la funzionalità propria della parte di Fabbricato interessata;
- * verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- * alle Cose mobili poste all'esterno del corpo di Fabbricato.

Per la presente condizione facoltativa non sono comunque considerati terzi:

- * il coniuge, il convivente *more uxorio*, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato;
- * qualsiasi altro parente o affine se con convivente con il Contraente/Assicurato;
- * quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

4. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 4.1 – Limite massimo di Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso Assicuratrice Milanese pagherà Somma superiore a quella assicurata.

Tabella riassuntiva

I LIMITI DI INDENNIZZO, LE FRANCHIGIE E GLI SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIASSUNTIVA

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
CONDIZIONI DI BASE			
Fenomeni elettrici	20.000 euro		250 euro
Rottura accidentale di Lastre	3 per mille della Somma Assicurata "Fabbricato" con il massimo di 5.000 euro per Sinistro e per anno		150 euro
Demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica dei residui del Sinistro	10% dell'Indennizzo con il massimo di 20.000 euro		
Perdita pigioni o mancato godimento del Fabbricato	10% del valore della singola porzione sinistrata		
Riparazione dell'impianto di distribuzione del gas, di pertinenza del Fabbricato assicurato	1.500 euro per Sinistro e per anno		100 euro
Contenuto condominiale	15.000 euro		
CONDIZIONI FACOLTATIVE			
Fuoriuscita acqua e/o liquidi	Per Fabbricati antecedenti all'anno 2008 Somma assicurata "Fabbricato"		150 euro



Gelo	1.500 euro per ogni Sinistro con il massimo di 5.000 euro per anno		250 euro
Ricerca e riparazione del guasto	Fabbricati con classificazione a) 5 per mille della Somma Assicurata "Fabbricato" con il massimo di 10.000 euro		150 euro
	Fabbricati con classificazione b) 5 per mille della Somma Assicurata "Fabbricato" con il massimo di 5.000 euro		250 euro
	Relativamente ad impianti e tubazioni interrati 5 per mille della Somma Assicurata "Fabbricato" con il massimo di 1.500 euro		Fabbricati a) 150 euro Fabbricati b) 250 euro
Eventi atmosferici – evento "grandine" Per danni a coperture in fibrocemento, manufatti in materia plastica, vetrate, lucernari, verande, Fissi ed infissi	25.000 euro per Sinistro e per anno	Scoperto 30% con il minimo di 1.500 euro	
Eventi atmosferici – evento "grandine" Per danni subiti da pannelli solari (per riscaldamento e/o fotovoltaici)	15.000 euro per Sinistro e per anno		
Sovraccarico neve	50% della Somma Assicurata "Fabbricato"		
Eventi sociopolitici	Nel limite della Somma Assicurata		250 euro
Contenuto delle singole unità abitative	5.000 o 10.000 euro a scelta dell'Assicurato		
Caduta di alberi e piante	20% della Somma Assicurata con il massimo di 50.000 euro	10% con il minimo di 300 euro	

5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1 – Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve:

- avvisare per iscritto Assicuratrice Milanese entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 codice civile;
- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi per il recupero delle Cose rubate avvisando Assicuratrice Milanese dell'eventuale ritrovamento;
- in caso di ipotesi di reato, denunciare l'evento all' Autorità giudiziaria, entro il termine di 24 ore, specificando le circostanze dello stesso e l'importo approssimativo del danno. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa ad Assicuratrice Milanese;
- tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce, i residui del Sinistro e gli indizi materiali dell'eventuale reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo/risarcimento alcuno;
- predispone elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle Cose distrutte, danneggiate o rubate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre Cose assicurate, esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore;
- tenere a disposizione di Assicuratrice Milanese ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Assicuratrice Milanese ritenesse necessario eseguire presso terzi.

L'inadempimento di tali obblighi che comporti pregiudizio ad Assicuratrice Milanese o l'impossibilità di valutare il danno può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera b) sono a carico di Assicuratrice Milanese secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile.



Art. 5.2 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera in modo doloso l'ammontare del danno, dichiara distrutte Cose che non esistono al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzognieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso di questo, perde il diritto all' Indennizzo.

Art. 5.3 – Anticipo dell'Indennizzo

Fermo il disposto dell'art. 5.4 – “Pagamento dell'Indennizzo – Rinuncia alla rivalsa” che segue, l'Assicurato ha facoltà di ottenere, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo (determinato come previsto dall'art. 2.2 – “Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno”, **con esclusione del supplemento di indennità a nuovo**) che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro e che l'entità del danno non sia inferiore al 40% della Somma Assicurata.** Assicuratrice Milanese effettua il pagamento dell'acconto dopo 60 giorni dalla denuncia del Sinistro sempre che siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. **L'acconto non può essere superiore a 500.000 euro.**

Art. 5.4 – Pagamento dell'Indennizzo – Rinuncia alla Rivalsa

Verificata l'operatività della Garanzia e valutato il danno, Assicuratrice Milanese provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di liquidazione del danno, **sempre che:**

- **non sia stata fatta opposizione,**

- **nel caso di Incendio se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 3.1 – “Esclusioni” della sezione Incendio, punto c).**

Assicuratrice Milanese rinuncia alla rivalsa nei confronti dei condomini, dei loro ospiti, dei loro inquilini, dei dipendenti addetti al Fabbricato e dell'amministratore che sono responsabili dei danni coperti con le Garanzie di cui alla presente Polizza, **a condizione che non ricorra il dolo od una responsabilità da reato colposo, perseguibile d'ufficio, del danneggiante e che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso per ottenere il risarcimento del danno già liquidatogli da Assicuratrice Milanese.**



SEZIONE R.C. VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

6. COSA POSSO ASSICURARE

Cosa assicuro con la Garanzia di Responsabilità Civile?

Con questa Garanzia assicuro i fatti che causano danni a terzi, avvenuti nel Fabbricato.

Sono compresi i danni a terzi:

- causati dall'Incendio del Fabbricato, per il 50% del Massimale;
- causati dalle dipendenze del Fabbricato, ad esempio alberi, recinzioni, cancelli, viali;
- causati dalla caduta di neve e ghiaccio;
- che l'Assicurato cagiona nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione;
- causati da fuoriuscita di liquidi o rottura accidentale di tubazioni;
- derivati da interruzioni o sospensioni di attività.

L'Assicurazione comprende la responsabilità per i danni cagionati a terzi anche da lavoratori non dipendenti ma occasionali dell'Assicurato e la R.C.O.

Art. 6.1 – Oggetto della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Assicuratrice Milanese si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nel limite del Massimale indicato nella Scheda di Polizza**, delle somme che nella sua qualità di proprietario del Fabbricato assicurato e/o conduttore delle parti comuni, sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose.

La Garanzia comprende anche la Responsabilità civile derivante all'Assicurato da:

- a) Incendio, Esplosione, Scoppio, **con il limite del 50% (cinquanta per cento) del Massimale e con uno Scoperto per ogni Sinistro a carico dell'Assicurato del 10% col minimo di 250 euro;**
- b) Proprietà di viali, giardini anche con alberi di alto fusto, muri di cinta, recinzioni e cancelli ed altre dipendenze del Fabbricato;
- c) Caduta di neve o ghiaccio dai tetti causata dalla mancata rimozione;
- d) Ghiaccio formatosi nelle parti antistanti il perimetro del Fabbricato.

La Garanzia comprende anche i danni causati dai dipendenti dell'Assicurato addetti al Fabbricato o da loro occasionali sostituti. La presente Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. 6.2 – Lavori di straordinaria manutenzione

L'Assicurazione comprende la Responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del Fabbricato assicurato.

Art. 6.3 – Danni da fuoriuscita di liquidi

L'Assicurazione comprende la Responsabilità civile derivante all'Assicurato da fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale delle tubazioni e degli impianti fissi del Fabbricato. Ove sia operante la Garanzia "Trabocco e rigurgito" per i danni al Fabbricato, l'Assicurazione copre anche la Responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di trabocco degli impianti idrici, sanitari e termici del Fabbricato stesso per occlusione delle relative tubazioni nonché per rigurgito delle fognature di esclusiva pertinenza del Fabbricato.

In ogni caso, per i danni a Cose di terzi contenute nei locali interrati o adibiti a:

- a) supermercati, empori;
- b) teatri;
- c) musei, archivi;
- d) pelliccerie;
- e) magazzini generali;
- f) depositi o negozi di abbigliamento, arredamento, elettronica, medicinali, alimentari;
- g) attività produttive e/o commerciali in genere e/o relativi depositi,

il Massimale resta limitato a 50.000 euro, per Sinistro e per anno assicurativo.

Art. 6.4 – Interruzione e sospensione di attività

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, professionali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a Sinistro indennizzabile secondo le condizioni di Polizza. Per danni di tale natura Assicuratrice Milanese risponde entro il limite del 20% del Massimale di Polizza con un massimo di 100.000 euro per Sinistro.**

Art. 6.5 – Inquinamento accidentale

La Garanzia comprende i danni a Cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria e del suolo.

Per danni di tale natura Assicuratrice Milanese risponde entro il limite del 20% del Massimale di Polizza con un massimo di 100.000 Euro per Sinistro.



Art. 6.6 – Responsabilità derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi da persone di cui l'Assicurato si avvale in forma saltuaria ed occasionale (**esclusi gli occasionali sostituiti degli addetti al Fabbricato in quanto già previsti all'Art. 6.1 – “Oggetto della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)”, sempre che dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato colposo, perseguibile d'ufficio.**

Art. 6.7 – Oggetto della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Assicuratrice Milanese si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nel limite del 50% (cinquanta per cento) del Massimale convenuto per la Garanzia di Responsabilità civile verso terzi**, delle somme che questi sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile verso i dipendenti addetti al Fabbricato per gli infortuni da loro sofferti:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti al Fabbricato da lui dipendenti;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto 1., per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che al momento del Sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

La presente Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.6.1984 n. 222.

Assicuratrice Milanese si obbliga a tenere indenne l'Assicurato **fino a concorrenza massima di 150.000 euro**, delle somme che questi sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, per lesioni personali involontariamente cagionate ai sostituiti occasionali degli addetti al Fabbricato (anche se non assicurati presso l'INAIL) in conseguenza dell'attività da loro svolta presso il Fabbricato, **sempre che all'Assicurato derivi una responsabilità dipendente da reato perseguibile d'ufficio.**

Cosa assicuro con la Garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro?

La Garanzia copre gli Infortuni subiti dai lavoratori dipendenti del condominio, come ad esempio il portiere. Rimangono invece escluse le malattie professionali.

Art. 6.8 – Responsabilità civile derivante dalla conduzione delle unità abitative

(Operante solo se indicata nella Scheda di Polizza e pagato il relativo Premio.)

Assicuratrice Milanese si obbliga, **nel limite del Massimale indicato nella Scheda di Polizza**, a tenere indenne l'Assicurato ed i conduttori delle unità abitative del Fabbricato, comprese le persone con essi stabilmente conviventi o residenti, delle somme che gli stessi, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, devono corrispondere a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a Cose in conseguenza della conduzione delle unità abitative e/o porzioni immobiliari adibiti a civile abitazione.

Se il Rischio risulta già assicurato da analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente Assicurazione si intende stipulata a secondo Rischio e cioè per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il Massimale assicurato dall'altra copertura e comunque nei limiti del Massimale convenuto.

Sono sempre esclusi i danni da Incendio originato in una delle unità abitative e propagatosi alle altre unità abitative se cagionati da responsabilità anche parziale dell'assicurato.

Cosa assicuro con la Garanzia di Responsabilità Civile derivante dalla conduzione delle singole unità abitative?

Con questa estensione di Garanzia a pagamento, Assicurati i fatti che causano danni a terzi avvenuti nei singoli appartamenti durante la vita quotidiana all'interno dell'abitazione.

Art. 6.9 – Danni da fuoriuscita di acqua e/o liquidi derivante dalle unità abitative

L'Assicurazione copre la Responsabilità civile dell'Assicurato da fuoriuscita di liquidi derivante dalla conduzione delle unità abitative.

In ogni caso, relativamente ai danni a Cose di terzi contenute nei locali interrati o adibiti a:

- a) supermercati, empori;
- b) teatri;
- c) musei, archivi;
- d) pelliccerie;
- e) magazzini generali;
- f) depositi o negozi di abbigliamento, arredamento, elettronica, medicinali, alimentari;
- g) attività produttive e/o commerciali in genere e/o relativi depositi.

il Massimale resta limitato a 50.000 Euro, per Sinistro e per anno assicurativo.

Art. 6.10 – CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti solo se indicate nella Scheda di Polizza e pagato il relativo Premio.

A) RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AMMINISTRATORE

Operante solo se indicata nella Scheda di Polizza e pagato il relativo Premio

Assicuratrice Milanese risponde, **nel limite di 50.000 euro per anno assicurativo**, delle somme che l'Amministratore sia tenuto



a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a sensi di legge per danni materiali a persone o Cose e per perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, in dipendenza dell'attività di Amministrazione del condominio assicurato **svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge**, comprese le eventuali multe od ammende inflitte al condominio o ai singoli condomini.

La Garanzia è operante anche per il fatto di collaboratori e dipendenti del cui operato l'Amministratore debba rispondere a norma di legge.

La copertura è operante per i danni conseguenti a fatti o atti verificatisi durante il periodo di efficacia della Garanzia e sempre che il danno si sia manifestato e sia stato denunciato entro un anno dal giorno in cui si sono verificati i fatti stessi per i quali viene invocata la responsabilità dell'Amministratore.

La Garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% dell'importo di ogni Sinistro col minimo di 300 euro (per i danni a Cose detto Scoperto sostituisce la Franchigia eventualmente prevista in Polizza).

Se per il medesimo Rischio esiste altra Assicurazione stipulata direttamente dall' Amministratore, la presente Garanzia è prestata per l'eccedenza dei Massimali previsti in detta Assicurazione.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. II – “*Altre assicurazioni*” delle Norme generali del contratto di Assicurazione, se vi è una responsabilità dell' Amministratore per mancato pagamento del Premio - si conviene quanto segue:

- a) Premesso che la rata di Premio scaduta è comunque dovuta ai sensi dell'art. II, Assicuratrice Milanese garantisce l'Assicurato, **nei limiti delle somme e Garanzie prestate dalla presente Polizza, con il massimo di 50.000 euro**, anche in caso di mancato pagamento della rata di Premio annuale o frazionata dovuta per il presente contratto, **per la durata massima di 90 giorni dopo quello della scadenza;**
- b) **eventuali Sinistri accaduti in tale periodo sono coperti a condizione che la rata di Premio dovuta venga pagata contestualmente alla denuncia del Sinistro;**
- c) **Rimane fermo ed impregiudicato ogni diritto da parte di Assicuratrice Milanese all'esazione dei Premi scaduti e non pagati.**

7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 7.1 – Fabbricati in condominio

Se l'Assicurazione è stipulata da un Condominio, sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell' Assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. **Sono esclusi dall' Assicurazione i danni per i quali siano operanti le Garanzie Incendio e rischi accessori, Spargimento di acqua e liquidi ed Eventi eccezionali.**

Art. 7.2 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

Assicuratrice Milanese assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' Assicurato stesso. Sono a carico di Assicuratrice Milanese le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.** Se la Somma dovuta al danneggiato supera detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratrice Milanese e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. **Assicuratrice Milanese non riconosce spese legali incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**

8. COSA NON È ASSICURATO

Art. 8.1 – Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni provocati:

- a) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- b) da Furto;
- c) alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- d) cagionati dall'esistenza o dalla presenza, nel Fabbricato assicurati, di amianto o di prodotti contenenti amianto, campi elettromagnetici o altre sostanze considerate tossiche o nocive dai vigenti regolamenti;
- e) da Incendio originato in una delle unità abitative e propagatosi alle altre unità abitative se cagionati da responsabilità anche parziale dell'assicurato.

Art. 8.2 – Esclusioni specifiche di Garanzia

In relazione alla Garanzia “Fuoriuscita acqua e/o liquidi”, l'assicurazione non copre i danni:

- a) derivanti dall'esercizio nelle unità abitative di industrie, commercio, arti e professioni od altre attività retribuite svolte dagli Assicurati;
- b) da Furto;
- c) alle Cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene per qualsiasi motivo;
- d) arrecati all'unità abitativa occupata dal conduttore al quale sia imputabile il Sinistro.

In relazione alla Garanzia “Lavori di straordinaria manutenzione”, l'assicurazione non copre:

- e) **le responsabilità derivanti al committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008.**

In relazione alla Garanzia “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), l'assicurazione non copre:

- f) **le malattie professionali.**



Art. 8.3 – Esclusioni specifiche Condizioni facoltative

A) RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AMMINISTRATORE

La Garanzia non vale per:

- il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate inflitte personalmente all'Amministratore;
- danni dei quali l'Amministratore debba rispondere per perdita, sottrazione, distruzione o deterioramento di denaro, valori o di titoli al portatore;
- danni derivanti dallo svolgimento di attività non previste da disposizioni di legge.

Art. 8.4 – Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati "terzi":

- il coniuge, il convivente *more uxorio*, i genitori, i figli dell'Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e loro occasionali sostituti, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto disciplinato all'art. 6.7 – "Oggetto della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)".

9. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 9.1 – Limite massimo di Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso Assicuratrice Milanese pagherà Somma superiore a quella assicurata.

Tabella riassuntiva

I LIMITI DI INDENNIZZO, LE FRANCHIGIE E GLI SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio	50% del Massimale RCT	10% dell'Indennizzo con il minimo di 250 euro	
Danni da fuoriuscita di liquidi derivanti da rottura di tubazioni o impianti fissi	50.000 euro per Sinistro e per anno		
Interruzione e sospensione di attività	20% del Massimale RCT assicurato con il massimo di 100.000 euro per Sinistro		
Inquinamento accidentale	20% del Massimale RCT assicurato con il massimo di 100.000 euro per Sinistro		
Responsabilità civile verso addetti al Fabbricato (RCO)- Lesioni personali cagionate a sostituti occasionali degli addetti al Fabbricato	150.000 euro per Sinistro		
Danni da fuoriuscita di acqua e liquidi derivanti dalla conduzione delle unità abitative	50.000 euro per Sinistro e per anno		
Gestione delle vertenze di danno	Nel limite di un ¼ del Massimale RCT assicurato		
CONDIZIONI FACOLTATIVE			
Responsabilità civile dell'amministratore	50.000 euro per Sinistro e per anno	10% dell'Indennizzo con il minimo di 300 euro	



10. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 10.1 – Obblighi in caso di Sinistro

I Sinistri devono essere denunciati dal Contraente o dall'Assicurato per scritto ad Assicuratrice Milanese entro il termine di 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Per la Garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente e/o l'Assicurato deve denunciare tutti i Sinistri in cui si verificano lesioni gravi o gravissime (almeno 40 giorni di prognosi così come definito dall'articolo 583 del Codice Penale) oppure ci sia procedimento penale a norma di legge, e comunque quelli per cui sia pervenuta richiesta scritta di risarcimento.

Nel caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato abbia agito in accordo con i danneggiati, o ne abbia favorito le pretese, esso decade dai diritti contrattuali.

Art. 10.2 – Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Assicuratrice Milanese provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.



NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. I – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ed anche la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Cosa sono le dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio?

Sono le dichiarazioni che fai all'Intermediario e/o ad Assicuratrice Milanese anche compilando un questionario assicurativo. Queste dichiarazioni non devono essere false e/o imprecise, e non devono essere omesse informazioni riguardanti il Rischio da assicurare. Per esempio, se hai già subito un Sinistro e non lo dichiari, in caso di nuovo Sinistro potresti non ricevere l'Indennizzo o ricevere un Indennizzo ridotto.

Art. II – Pagamento del Premio e decorrenza della Garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'articolo 1901 C.C. I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure ad Assicuratrice Milanese.

Cosa succede se non pago il Premio?

Se non paghi il Premio alla stipula dell'Assicurazione non sei coperto fino a quando non esegui il pagamento. Se non paghi al rinnovo annuale dell'Assicurazione o non paghi una rata infrannuale la copertura rimane sospesa dopo 15 giorni. Se paghi entro i 15 giorni dal rinnovo, ricevi copertura. Scaduti i 15 giorni senza avere pagato, Assicuratrice Milanese non fornisce copertura fino a quando non riceve il pagamento.

Art. III – Modifiche dell'assicurazione – Aggravamento del Rischio – Diminuzione del Rischio

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta ad Assicuratrice Milanese di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati da Assicuratrice Milanese possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile. Nel caso di diminuzione del Rischio Assicuratrice Milanese è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 C.C.; Assicuratrice Milanese rinuncia al relativo diritto di recesso.

Quali sono gli aggravamenti e le diminuzioni del Rischio?

Gli aggravamenti del Rischio sono eventi o circostanze che rendono più probabile che si verifichi il Sinistro o rendono il Rischio di maggiore gravità. Questi aggravamenti vanno comunicati subito ad Assicuratrice Milanese, che potrebbe accettarli, aumentare il Premio o far cessare l'Assicurazione. Se non li comunichi potresti non ricevere l'Indennizzo o ricevere un Indennizzo ridotto.

Le diminuzioni del Rischio sono, invece, eventi o circostanze che rendono meno probabile che si verifichi il Sinistro oppure comportano un Rischio minore. In questi casi, Assicuratrice Milanese riduce il Premio e non esercita il diritto di recesso dal contratto assicurativo, che prosegue.

Art. IV – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte di Assicuratrice Milanese ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. Assicuratrice Milanese entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione in corso.

Il contratto di Assicurazione può cessare dopo che ho denunciato un Sinistro?

Dopo ogni Sinistro fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, entrambe le Parti hanno il diritto di recedere dal contratto inviando una lettera raccomandata oppure una pec all'altra Parte.



Art. V – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

La Polizza ha il tacito rinnovo.

Significa che il contratto si rinnova automaticamente ogni anno senza stipularne uno nuovo. Puoi sempre decidere di non rinnovare il contratto inviando una lettera raccomandata oppure una pec ad Assicuratrice Milanese 30 giorni prima della scadenza della Polizza.

Art. VI – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime Cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Se la Somma di tali Indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – supera l'ammontare del danno, Assicuratrice Milanese è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Hai stipulato altre Polizze sullo stesso Rischio?

Se hai stipulato altre Polizze per lo stesso Rischio devi comunicarlo a tutti gli Assicuratori.

In caso di Sinistro, Assicuratrice Milanese risponde soltanto per la parte del Rischio che ha assicurato e non garantisce le Parti assicurate dagli altri Assicuratori.

Art. VII – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. VIII – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CLIENTI / ASSICURATI / PROSPECT RAMI DANNI

1. Titolare del trattamento

Assicuratrice Milanese S.p.A., con sede legale in Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO), CF e P.IVA 08589510158 (di seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

2. Responsabile Protezione Dati

Il Responsabile Protezione Dati della Compagnia risponde ai seguenti indirizzi di contatto:

- Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà, 53 – 41018, San Cesario sul Panaro (MO)
- dpo@assicuratricemilane.se.it

3. Finalità del trattamento

I suoi dati personali – ivi compresi quelli appartenenti alle categorie particolari¹ - da Lei conferiti in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, saranno utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, per le seguenti finalità:

¹ L'art. 4 n. 1 del GDPR definisce come dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale o identificabile, anche indirettamente, oppure le informazioni riguardanti una persona la cui identità è nota o può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari (Convenzione 108 del 1981, art. 2, lett. a) e Direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE, articolo. 2, lett. a)).

La persona a cui si riferiscono i dati soggetti al trattamento si definisce "interessato".

I dati personali si dividono in due categorie principali:

- i dati identificativi: le informazioni di identificazione personale (PII, Personally Identifiable Information) sono dati che consentono l'identificazione diretta dell'interessato. Secondo la definizione utilizzata dall'Istituto nazionale degli standard e della tecnologia (NIST) tra tali dati rientrano: nome e cognome; indirizzo di casa; indirizzo email; numero identificativo nazionale; numero di passaporto; indirizzo IP (quando collegato ad altri dati); numero di targa del veicolo; numero di patente; volto, impronte digitali o calligrafia; numeri di carta di credito; identità digitale; data di nascita; luogo di nascita; informazioni genetiche; numero di telefono; account name o nickname.
- Categorie particolari di dati (art. 9 comma 1 GDPR)
 - dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
 - dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
 - dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
 - dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale;
 - dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
 - dati giudiziari, atti a rivelare l'esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, o la qualità di indagato o imputato.

TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilane.se.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilane.se@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.





A) **Anche senza il consenso espresso** (art. 6 lett. b) - e) del GDPR):

- i. **per attività preliminari all'instaurazione del rapporto assicurativo:** predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza; valutazione delle richieste ed esigenze dell'assicurato; identificazione del "mercato di riferimento" al quale l'assicurato appartiene o strumentali alle predette (quali, a titolo esemplificativo la registrazione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento);
- ii. **per finalità "assicurative":** quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali da parte del Titolare, per lo svolgimento dell'attività assicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato anche mediante la consultazione del Sistema di Informazioni Creditizie ("SIC"), cui le imprese di assicurazione sono autorizzate ad accedere ai sensi del Codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato, con modificazioni, dal Garante per la protezione dei dati personali ("Codice di Condotta"). I dati trattati per tali finalità non rientrano nella categoria dei dati particolari; per la gestione e liquidazione dei sinistri; la registrazione e l'accesso al servizio "home insurance" attraverso il quale consultare i contratti assicurativi in essere con la Compagnia; per la raccolta del premio assicurativo; per il pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, per finalità di riassicurazione;
- iii. **per l'adempimento di specifici obblighi di legge e tutela del Titolare in sede giurisdizionale:** prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno; vigilanza assicurativa sui sinistri; etc..

N.B. Si precisa che, qualora per i trattamenti sopra indicati fosse necessaria l'acquisizione di dati appartenenti alle categorie particolari (a titolo esemplificativo, dati relativi allo stato di salute) Le sarà richiesto uno specifico consenso quale preconditione necessaria della legittimità dei trattamenti. Il mancato conferimento di tali dati o l'eventuale esercizio da parte sua dei diritti di cui al successivo articolo 9 potrebbero comportare **l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati di procedere all'erogazione delle prestazioni connesse ai trattamenti indicati.**

N.B. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193, la Compagnia, per l'eventuale determinazione delle condizioni e dei termini contrattuali, non le richiederà (o non utilizzerà, se già in suo possesso) informazioni relative al suo stato di salute con specifico riguardo alle passate patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni al momento della richiesta (tale periodo decennale è ridotto a cinque anni qualora la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età).

B) **Solo previo specifico consenso** (art. 7 GDPR):

- i. **per finalità di marketing e ricerche di mercato proprie del Titolare:** quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta



TM  Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

 Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

 www.assicuratricemilane.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilane@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.



elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'*home insurance*, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;

- ii. **per finalità di marketing e ricerche di mercato di Società terze:** i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, le Società del Gruppo Modena Capitale Estense). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

Per le finalità di trattamento descritte

- Nell'ambito del Ramo Responsabilità civile auto (in breve RCA) la raccolta dei dati, potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio i prodotti che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro; etc.).

Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo: per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il successivo articolo 8 "Esistenza di un processo decisionale automatizzato". La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati relativi alla circolazione del veicolo assicurato, quali ad esempio: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimento di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

- Nell'ambito degli altri Rami Danni, la raccolta dei dati potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, banche dati per la verifica dei dati catastali o gli albi professionali); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro, etc.).

Nel caso in cui l'interessato comunichi dati personali relativi a terzi, è responsabile della suddetta comunicazione ed è tenuto ad informarli nonché acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all'utilizzo dei loro dati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare; con gli altri soggetti che supportano il Titolare nello svolgimento di detti trattamenti e con le altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale.

La mancata prestazione del consenso al trattamento dei suoi dati (**ivi comprese le categorie particolari di dati**) per le finalità di cui alla **lettera B)**, comporta unicamente l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati, di svolgere le attività connesse ai trattamenti indicati e per l'interessato, a titolo esemplificativo, di ricevere comunicazioni di marketing, eventualmente personalizzate che non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e sui rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione di cui alla **lettera A)**.

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali a detti trattamenti (**lettere A e B**), ci si potrà avvalere di altre Società - di norma designate Responsabili del trattamento - e di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili del trattamento.



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 - fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilane.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilane@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA - C.F. e P.IVA 02983670361 - Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.



Con particolare riferimento alla eventuale raccolta e trattamento dei dati nell'ambito del SIC, la Compagnia si avvale, mediante apposito accordo, del servizio messo a disposizione dalla società CRIF S.p.A., appositamente nominata Responsabile del trattamento dei dati.

4. Base giuridica dei trattamenti

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- paragrafo **3.A**, la base giuridica degli stessi sono:
 - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione; individuazione delle richieste e bisogni della clientela; classificazione del cliente nel corretto mercato di riferimento; corretta misurazione del merito del cliente; etc.);
 - (ii) adempimenti agli obblighi contrattuali (ivi incluse le attività di raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; etc.);
 - (iii) adempimento alla normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo, etc.) ed al perseguimento dell'interesse legittimo della Società (per la corretta valutazione dell'affidabilità del cliente; per le attività di prevenzione delle frodi, ivi inclusa la prevenzione del rischio di furto d'identità; indagine; tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- paragrafo **3.B**, la base giuridica degli stessi sono: i consensi eventualmente prestati.

5. Categorie di destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui al **par. 3.A** (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge) i dati potranno essere conosciuti da parte di:

- Dipendenti, collaboratori e fornitori del Titolare o delle Società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale cui appartiene il Titolare, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, designati incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- (i) assicuratori, coassicuratori e riassicuratori (ii) distributori assicurativi (agenti, broker, banche) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

Per le finalità di cui al **par. 3.B** (trattamenti svolti per finalità di marketing e ricerche di mercato) i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Modena Capitale Estense; (ii) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (iii) società di servizi; fornitori; outsourcer, etc..

6. Trasferimento dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilane.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilane@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.



d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7. Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – RAMO RCA:

- i. dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
- ii. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze "mortalì" connesso alla polizza assicurativa;
- iii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – ALTRI RAMI DANNI:

- i. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze "mortalì" connesso alla polizza assicurativa;
- ii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
- iii. con riferimento alla eventuale raccolta e trattamento dei dati di cui al SIC, si informa che la conservazione degli stessi nel Sistema di Informazioni Creditizie avviene per il tempo stabilito dal Codice di Condotta. La Compagnia memorizza i dati e le informazioni di cui al SIC per il tempo necessario alla valutazione di specie correlata alla fornitura o verifica dello stato dei rapporti assicurativi e per un tempo superiore nei casi specifici previsti dal Codice di Condotta (adempiere obblighi di legge, esigenze di difesa di un proprio diritto).

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.B: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Nell'ambito del Ramo RCA

La informiamo che la Compagnia, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.



individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l'inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati "Scatola Nera". In questo caso, la Compagnia potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all'attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l'uso di tali strumentazioni in ausilio all'attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.

Infine, la Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

Nell'ambito degli altri Rami Danni

La Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

9. Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato possiede i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

- i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ii. ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR e precisamente:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;



TM  Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

 Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

 www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.



- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d. l'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- e. nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Ove applicabile, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193, al fine di garantire la Sua parità di trattamento, la non discriminazione e il diritto all'oblio in caso di guarigione da patologie oncologiche, ha diritto di trasmettere alla Compagnia a mezzo raccomandata A.R. o mezzo PEC (agli indirizzi riportati nel successivo paragrafo 10) un'apposita certificazione che attesti la sussistenza dei requisiti per beneficiare di tale diritto, ai sensi e nei termini previsti dagli artt. 2, comma 5, e 5, comma 1, della citata Legge.

N.B. I diritti di cui agli artt. 16 – 21 del GDPR sono esercitabili dall'interessato ove la loro applicabilità non pregiudichi la gestione del rapporto assicurativo e l'adempimento ad obblighi di legge o regolamentari previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile al settore assicurativo.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Per l'esercizio dei propri diritti potrà avvalersi delle seguenti modalità:

- Inviare una raccomandata a.r. indirizzata a Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà n. 53, 41018 – San Cesario sul Panaro (MO);
- Inviare una e-mail all'indirizzo: servizio.clienti@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail all'indirizzo: dpo@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail a mezzo PEC all'indirizzo assicuratricemilanese@legalmail.it

11. Minori

I Servizi del Titolare riferiti al trattamento in oggetto non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori, salvo che l'interessato per le finalità descritte al **par. 3.A** della presente nell'ambito della gestione del contratto ivi inclusi i sinistri non siano coinvolti soggetti minori, per i quali sarà sempre richiesto il consenso espresso di un genitore o di chi ne fa le veci (anche per il trattamento delle categorie particolari di dati). Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.

12. Modifiche alla presente Informativa

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione dedicata alla protezione dei dati personali sul nostro sito internet www.assicuratricemilanese.it pubblicata altresì sul suo profilo *home insurance* e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Il Titolare r.l.p.t.
Assicuratrice Milanese S.p.A.

Claudio Patalano



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.